

TITOLO 1

COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata

“Coopwork Cooperativa Sociale – (O.N.L.U.S.)”

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale nel comune di Sesto San Giovanni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

La cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività

di cui all'art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, al fine di curare nel miglior modo possibile gli interessi dei soci e della collettività, coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo settore su scala locale, nazionale e internazionale.

Lo scopo mutualistico che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l'autogestione responsabile dell'impresa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno comunque essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, attraverso le seguenti attività:

- a) pulizia e custodia di stabili civili ed industriali;
- b) pulizia e custodia di parchi e luoghi pubblici;
- c) attività nell'area della ristorazione: gestione mense, bar, birrerie, trattorie, ristoranti e luoghi di ritrovo pubblici;
- d) attività nell'area delle coltivazioni florovivaistiche;

- e) attività di giardinaggio e di manutenzione delle aree a verde;
- f) attività di manutenzione, imbiancatura ed altri lavori diversi in appartamenti, uffici e stabili civili;
- g) servizi di piccola e media distribuzione: autotrasporto merci in conto terzi, servizi di pony express, consegna a domicilio;
- h) attività artigianali varie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;
- i) erogazione di servizi nell'area dell'editoria, dell'informatica e della telematica;
- j) attività di equitazione e custodia animali;
- k) attività nei settori del turismo e agriturismo;
- l) traslochi;
- m) raccolta e smontaggio di rifiuti e riqualificazione ambientale;
- o) gestione di corsi di formazione professionale rivolti a giovani e adulti disoccupati o inoccupati, con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale;
- p) produzione ed erogazione di beni e servizi nei campi dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'animazione e formazione sociale, del tempo libero e dello sport;
- q) finanziamento e sviluppo di altre cooperative sociali come previsto all'art. 11 della L. 381/91, anche attraverso la promozione e l'adesione a consorzi sociali e federazioni nazionali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e

concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale – come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge, riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi – necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei Soci operatori è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

I soci operatori:

- o concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- o partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa;
- o contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere Soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;

2) soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali

Possono essere soci anche:

3) persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali di cui all'art. 11 L. 381/91.

L'organo amministrativo potrà eventualmente deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse della cooperativa al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

Il socio iscritto alla categoria speciale potrà assistere alle assemblee, ma senza diritto di voto, non potrà inoltre essere eletto amministratore, né essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali e l'attività di lavoro che si intende svolgere in cooperativa;
- d) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- d) ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- f) copia dello Statuto, dal cui scopo ed oggetto risulti il finanziamento e lo sviluppo di altre cooperative sociali, come previsto all'art. 11 della L. 381/91.

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo

criteri non discriminatori e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento, e nei termini stabiliti all'art. 19 del presente statuto, del Capitale Sociale sottoscritto;

b) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio d'amministrazione, dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale;

e per i soci prestatori:

e) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci operatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di associarsi a Società Cooperative che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio operatore, ancorché non titolare di

rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di Imprese terze che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 9

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 10

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione esaminare entro sessanta giorni

la domanda di recesso e constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, lo legittimino.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi dalla stessa, o, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio d'Amministrazione, su richiesta dell'interessato, potrà far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci

ART. 11

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, tali requisiti sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa

b) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;

c) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro,

causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

d) nell'esecuzione del proprio lavoro - oggetto del rapporto mutualistico - si renda responsabile di inadempimenti e comportamenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa;

e) previa intimazione da parte degli amministratori, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

g) nel caso di socio prestatore, che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

L'esclusione del socio comporta - in ogni caso - la risoluzione del rapporto di prestazione mutualistica.

ART. 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso

presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 13

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale divenga operativo.

ART. 14

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 15

I Soci receduti od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere il rimborso in forma scritta, entro un anno dall'approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 16

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea.

ART. 17

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

RISTORNI

ART. 18

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, l'erogazione del ristorno a favore dei soli soci prestatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

L'eventuale ristorno sarà ripartito tra i soci lavoratori, nel rispetto della parità di trattamento, proporzionalmente alla quantità degli scambi

mutualistici, misurata in relazione alle ore effettivamente lavorate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio nelle seguenti modalità:

- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato
- in forma liquida, mediante l'integrazione delle retribuzioni.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 19

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito da un numero illimitato di quote dal valore minimo di euro 25 ciascuna o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge;
- b) dalla riserva ordinaria indivisibile, costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art 15);
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

ART. 20

Le quote sociali non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

ART. 21

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea delibera sull'eventuale eccedenza attiva del bilancio destinandola:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della

società che all'atto del suo scioglimento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) all'erogazione di un eventuale dividendo ai soci che non potrà essere superiore a quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto. La quota destinata a tale dividendo non potrà inoltre essere superiore alla metà dell'eccedenza attiva di bilancio e potrà essere distribuita solo nel caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo della società sia superiore ad un quarto. Gli eventuali dividendi potranno essere imputati all'aumento della quota di ciascun socio;

d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

TITOLO VIII

DECISIONI DEI SOCI

ART. 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3. l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;

4. le modificazioni dello statuto, salvo che per gli adeguamenti necessari in forza di disposizioni di legge per i quali provvede direttamente il Consiglio d'amministrazione;

5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

ART. 23

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 24

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 25

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono comunque constare dal relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, il quale deve indicare:

1. la data dell'assemblea
2. l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno
3. le modalità e il risultato delle votazioni

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

ART. 26

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e appartenente alla medesima categoria di soci. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 deleghe.

AMMINISTRATORI

ART. 27

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i

soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Spetta all'Assemblea stabilire gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori per l'attività collegiale.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto per legge o statuto è espressamente riservato alle competenze dell'assemblea.

Il consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
- d) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e

qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

e) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare la Direzione determinandone funzioni e retribuzione;

f) assumere e licenziare il Personale della Società;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

h) dare l'adesione della società ad organismi federali o consortili;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea;

j) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto;

k) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

l) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la conduzione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica.

m) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza

della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 28

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

IL PRESIDENTE

ART. 29

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato ed in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

CONTROLLI

ART. 30

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543, comma 1, c.c, o se comunque ritenuto opportuno dall'assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.

ART. 31

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito dal Ministero della Giustizia.

ART. 32

In luogo del Collegio sindacale, qualora non obbligatorio, potrà essere nominato – a discrezione dell'assemblea dei soci – un Revisore o Società di revisione, cui può essere affidato il controllo contabile della società.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto. Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 34

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 35

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le

norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla
cooperazione.